



**Decreto-Legge n.104  
14 agosto 2020  
“Decreto Agosto”**

Publicato sulla G.U. n. 203 del 14 agosto 2020

**Art.32 – Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021**

<p>1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.</p>	<p>Il D.L.34/2020 ha istituito il Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero dell'Istruzione. Tale fondo, originariamente di 377,6 milioni per il 2020 e di 600 milioni per il 2021, è stato distribuito agli UU.SS.RR. con l'O.M.83/2020 ed il successivo D.M.95/2020 e sarà utilizzato per la nomina di personale docente ed ATA al fine di consentire lo sdoppiamento delle classi. Ora lo stesso fondo viene rifinanziato per un totale di 1 miliardo, di cui 400 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021.</p>
<p>2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:</p> <p>a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;</p> <p>b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p>	<p>Utilizzo delle risorse che incrementano il <i>Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19</i></p> <p>Il comma 2 prevede che 32 milioni (per il 2020) e 48 milioni (per il 2021) siano:</p> <p>a) trasferiti agli EE.LL. per consentire affitto, leasing o altre soluzioni per acquisire ulteriori spazi da destinare all'attività didattica per l'anno scolastico 2020/21;</p> <p>b) assegnati agli UU.SS.RR. per il sostegno finanziario dei c.d. "<i>patti di comunità</i>". In questo senso, le scuole, nel corso dell'a.s.2020/21, possono stipulare <i>patti di comunità</i> oltre che con gli EE.LL. anche con istituzioni culturali, sportive e del terzo settore ovvero <i>piani di zona</i> finalizzati ad aumentare la permanenza in presenza a scuola degli studenti, alternando attività didattiche con altre ludico-creative, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.</p>
<p>3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:</p> <p>a) al potenziamento delle misure previste</p>	<p>La cifra restante, pari a 920 milioni (di cui 368 milioni per il 2020 e 552 milioni per il 2021) è destinata:</p>

<p>all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;</p> <p>b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.</p>	<p>a) a potenziare le misure già previste con l'art.231-bis del D.L.34/2020 (assunzione a tempo determinato di personale docente ed ATA), consentendo, altresì, la sostituzione del personale “così assunto” sin dal primo giorno di assenza, (assicurando, per il personale docente, il ricorso prioritario al personale già in servizio nella istituzione scolastica in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. A tal fine è una quota del 10% è accantonata per consentire la copertura delle sostituzioni;</p> <p>b) al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale degli ambiti territoriali del Ministero nei mesi di agosto/settembre 2020 per le operazioni connesse all'avvio dell'a.s.2020/21 e al rifinanziamento del MOF di cui all'art.40 del CCNL per retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche.</p>
<p>4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.</p>	<p>L' art.263 del D.L.34/2020 ha disposto che le P.A. organizzino il lavoro dei propri dipendenti <b>applicando il lavoro agile, al 50 per cento del personale nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.</b> Il comma 4 dell'art.32 del Decreto-Legge, novellando rispetto al passato, prevede che, <b>per l'anno scolastico 2020/21, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi non trovano applicazione le modalità di lavoro agile</b> di cui all'art.263 del D.L.34/2020.</p>
<p>5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge si determinano le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate.</p>	<p>Il fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 verrà ripartito tra le finalità indicate ai commi 2 e 3 (affitto e acquisizioni strutture, sostegno finanziario dei patti di comunità, assunzione personale e sostituzione personale, pagamento lavoro straordinario ambiti territoriali e incremento MOF) con decreto del Ministro</p>

	dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.	La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo ed ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni è prorogata al 30/09/2021.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.	Norma di carattere finanziario
<b><i>Art.34 - Rifinanziamento del Commissario Straordinario</i></b>	
1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle attività di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, <b>ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021</b> , nonché per le attività di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una quota delle predette risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di quote di capitale di cui al precedente periodo. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.	Viene rifinanziato il Fondo per le emergenze nazionali. L'incremento è di 580 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni di euro per il 2021. Il Commissario Straordinario può procedere, attingendo a tali fondi, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali.
<b><i>Art.48 – Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane</i></b>	
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 è sostituito dal seguente:	Viene previsto un incremento di 125 milioni di euro per l'anno 2021, di 400 milioni di euro per

<p>«63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.».</p> <p>2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p>3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 114.</p>	<p>l'anno 2022 e 300 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 del finanziamento finalizzato agli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento dell'efficienza energetica delle scuole.</p>
--	--